

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.8.2015 INFLITTA AL SIG. LOVATO GIOVANNI SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/REGGIANA DEL 17.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 215/DIV del 18.5.2015)

La C.S.A., accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno e, per l'effetto, ridetermina al 31.7.2015 la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Lovato Giovanni. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAZZONI LUCA, SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 16.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 18.5.2015)

La C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e, per l'effetto, ridetermina in 4 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calc. Mazzoni Luca.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2015 ED AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA AL SIG. SAURO NOTARI, SEGUITO GARA SAVONA/GUBBIO DEL 23.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 220/DIV del 25.5.2015)

La C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia) e, per l'effetto, ridetermina al 31.7.2015 la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Sauro Notari. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/REGGINA DEL 30.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015)

La C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina e, per l'effetto, ridetermina in €20.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Marco Lipari, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

5. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.8.2015 INFLITTA AL SIG. TROTTA ANTONINO SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OUT DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO DI DIVISIONE UNICA, AVERSA NORMANNA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015)

La C.S.A., accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. di Ischia (Napoli) e, per l'effetto, ridetermina al 31.7.2015 la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Trotta Antonino. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OUT DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO DI DIVISIONE UNICA, AVERSA NORMANNA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 18 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio